

È la pratica che distingue una professione o una norma che ne delinea i confini?

*Giuseppe De Luca**

abstract

Questo saggio è una riflessione sull'attuale scenario professionale inerente il governo del territorio e sui "confini" identificatori entro cui si definiscono le pratiche progettuali che producono paesaggio. "Paesaggista" o "Architetto del paesaggio"? Quali le competenze attribuite per legge? Quale il ruolo in relazione alla committenza, pubblica o privata? Partendo da alcune considerazioni sulla figura del paesaggista, anche in relazione a quella dell'architetto e del pianificatore, in riferimento all'ordinamento giuridico e al percorso formativo italiano, si riflette sul ruolo svolto da questi, delineandone luci ed ombre.

parole chiave

Paesaggista, pianificatore, architetto, Dpr 328/2001, committenza pubblica e/o privata.

** professore associato, Università degli Studi di Firenze.*

A profession is distinguished by practice or by law?

abstract

This article is a consideration on professional contemporary scenery of territorial planning and on identify boundaries inside which design practices producing landscape are defined. "Landscape Architect" or "Landscape Architect"? Which competences are defined by law? Which role in relation to public or private client? Starting from a reflection on landscaper figure, also in comparison to architect and planner, referred to Italian law and educational process, the author thinks about the role of landscaper underlining lights and shadows.

key-words

Landscape Architect, planner, architect, Dpr 328/2001, public and/or private client.

“Paesaggista” o “Architetto del paesaggio”? Da questo amletico dilemma vorrei partire per proporre alcune riflessioni nomadi sull'attuale scenario professionale inerente il territorio e il suo governo e, di conseguenza, sui “confini” identificatori entro cui prendono corpo le pratiche progettuali che producono paesaggio.

Prima di far questo, tuttavia, ho bisogno di fare una precisazione per meglio argomentare le mie riflessioni.

Considero il paesaggio un prodotto della storia, delle relazioni socio-economiche e soprattutto dei rapporti di potere che via via si sono instaurati in una comunità. Per questo, nella mia visione, paesaggio e territorio non possono essere scissi e interpretati come due entità autonome, ma reciprocamente si rispecchiano in un tutt'uno.

Di questo paesaggio quello direttamente ed intenzionalmente progettato dalle pratiche del Paesaggista e/o dell'Architetto del paesaggio è solo una minima parte. Certo importante, soprattutto per la capacità seminale di definire mode e icone, ma anche stili e scuole, ma pur sempre una minima parte. Tutto il resto è prodotto da pratiche individuali, da regole comuni che ne definiscono alcuni contenuti strutturali e da consuetudini e adattamenti che difficilmente si lasciano imbrigliare da piani, programmi e progetti appositamente indirizzati.

Tuttavia, se – come spero – viene accettata l'idea che il paesaggio è l'esito dell'azione di fattori naturali e umani e della loro interrelazione – come afferma la *Convenzione europea del paesaggio* – significa che esiste anche un sistema territoriale che lo ha prodotto. Il paesaggio è quindi territorio, ed in quanto tale deve essere unico il governo del suo controllo e della sua trasformabilità ed unica la

strada per definirne la disciplina regolativa, almeno per i principali contenuti strutturali.

Su questo secondo passaggio – sono sicuro – la condivisibilità comincia a scricchiolare e i distinguo, le differenze e gli “arroccamenti” sono probabilmente più numerosi degli elementi di unione.

Circoscritti, almeno per me, i significati, interroghiamoci sinteticamente – del che me ne scuso – sull'amletico interrogativo iniziale.

L'Architetto del paesaggio ha una tradizione molto antica. Non serve tornarci, basta leggere la recente ristampa del libro di Annalisa Calcagno (*Architettura del paesaggio. Evoluzione storica*, Angeli 2010) per rendersene conto. Tuttavia, navigando nei siti dell'*International Federation of Landscape Architects* o dell'*Associazione italiana architettura del paesaggio* emerge come la tradizione abbia avuto una accelerazione ad inizio novecento per opera di Frederick Law Olmsted che, per la prima volta negli Stati Uniti, all'Università di Harvard, si fa portavoce di una nuova disciplina e di una conseguente nuova professione che si occupa prevalentemente di costruire e progettare il territorio nelle sue parti non edificate, valorizzando le risorse del paesaggio e conservando un corretto equilibrio ambientale.

Sì, avete letto proprio bene: «nelle sue parti non edificate». Con ciò sancendo una distinzione tra qualcosa di pieno e qualcos'altro di vuoto che influenzerà e caratterizzerà molte pratiche di intervento sul territorio ed in modo particolare alcune pratiche “genitoriali”, come l'urbanistica che tradizionalmente è nata per interessarsi e strutturare “i pieni”.

Il termine paesaggista, nella declinazione dell'architetto del paesaggio, è dunque un professionista che progetta spazi aperti, quali

parchi, giardini, aree verdi. La disciplina che si occupa di questa materia è, appunto, l'architettura del paesaggio. Ma non serve essere Architetto per coltivare questa disciplina, talché alcuni riconosciuti architetti del paesaggio – come Pietro Porcinai, per citarne uno territorialmente a noi vicino – provenivano da altri percorsi formativi. Semmai la pratica più prossima ai percorsi formativi dell'architetto è stata quella dell'arte dei giardini.

La figura del “Paesaggista” (*tout court*, e non già dell'Architetto Paesaggista, che nell'ordinamento vigente non esiste), almeno dal punto di vista normativo è molto recente. È stata introdotta nel nostro ordinamento solo nel 2001 con il Dpr 328 che ha modificato l'Albo professionale degli Architetti, rinominandolo in “Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori (in sigla APPC); ed istituendo al suo interno due sezioni A e B, la prima riservata ai laureati magistrali e quelli laureati in un ciclo di studi quinquennale, la seconda ai laureati triennali.

Il Paesaggista è presente solo nella sezione A. Si accede dopo aver superato l'apposito Esame di stato. Attenzione: esame che non è uguale a quello dell'Architetto, perché ognuno ha il suo. Il che significa che la formazione è di natura specialistica (solo il biennio magistrale) e che un percorso autonomo (3+2) non è ammesso, almeno nel sistema ordinamentale universitario.

Mi rendo perfettamente conto che non è una disposizione legislativa che rende visibile e socialmente utile una professione, ma il fatto che esiste crea un “confine giuridico” che, a lungo andare, determina anche un “confine” nelle pratiche dell'agire e una sua riconoscibilità sociale. Quali sono le competenze che vi vengono attribuite per legge?

Così recita l'art. 16, c. 3: «Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica": a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; b) la redazione di piani paesistici; c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie».

Oltretutto è da sottolineare che lo stesso decreto impietosamente recita (art. 3, c. 3) che: «Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato». Fermo restando, quindi, le tradizionali attribuzioni dei precedenti iscritti all'Ordine (ancorché riformato). Pertanto un "vecchio" architetto può spaziare nel campo professionale; mentre un "nuovo" architetto assolutamente no (come ormai diverse sentenze amministrative hanno sancito).

Non è questa la sede giusta per approfondire questi aspetti giuridici, né di discutere queste attribuzioni, oltretutto emanate subito dopo la firma della *Convenzione europea del paesaggio* del 2000 che ha posto rivelanti e nuovi argomenti sul rapporto tra paesaggio e territorio che, come dice Mariella Zoppi, hanno finalmente portato «a sgomberare il campo su alcune questioni che avevano attanagliato il dibattito sul paesaggio fin dalla prima metà del Novecento e che riverberavano l'idea di bellezza per pochi e di pochi» (Editoriale, in *Contesti*, nn. 1-2, 2009).

A me serve qui solo mettere in rilievo un nodo di natura deontologica che ... non solo non è stato scalfito da queste attribuzioni, quanto non è stato messo in rilievo da nessuno – che io conosca, e

può essere un mio deficit di conoscenza, del che mi scuso in anticipo – in considerazione al ruolo di questa figura professionale rispetto alla committenza. Committenza che nel caso del Paesaggista è indirizzata verso l'istituzione pubblica quando questo è chiamato alla redazione dei Piani Paesistici (dizione ante Codice dei Beni culturali e Ambientali del 2004); e quasi esclusivamente privata in tutti gli altri casi.

Qui vi è una demarcazione "orizzontale" che, a mio parere, andrebbe tenuta ben presente. Lavorare per una istituzione pubblica con una pratica che prende corpo e si conclude nel solo dominio pubblico è ben diverso che lavorare per un soggetto privato o per pratiche che prendono corpo e si concludono nei domini della contrattazione privata. La prima ha finalità quasi esclusivamente sociali e interessi generali, che nella dizione comune sono classificati come "interessi pubblici"; la seconda ha finalità quasi esclusivamente individuali in una funzione utilitaristica e interessi strettamente privati. L'habitus mentale per le due pratiche non è lo stesso, né può essere lo stesso l'operatore professionale che li porta avanti e ciò, a mio modo di vedere, è il principale problema di questa figura professionale. Come lo è per il "vecchio" Architetto generalista ante decreto del 2001. Non si può lavorare per due differenti domini, come se nulla fosse. Le etiche di riferimento, le modalità argomentative, le valutazioni dell'incidenza delle pratiche, gli esiti attesi e quelli che realmente prendono forma sul territorio sono talmente differenti da richiedere apparati conoscitivi e comportamenti professionali ad hoc e in genere dissomiglianti.

Ma vi è al contempo una demarcazione "verticale" che è altrettanto pernicioso rispetto alla prima. Ha ancora senso predisporre dei Piani Paesistici (o

Paesaggistici, dopo dal 2004) separati o autonomi rispetto alla pianificazione territoriale nel suo insieme? Siamo davvero convinti, specialmente dopo la *Convenzione Europea*, e la sua ratifica nel sistema legislativo italiano nel 2006, che separare paesaggio dal territorio sia utile e necessario?

Ho molti dubbi e perplessità in merito.

Le due demarcazioni prima indicate, comunque, richiedono delle precisazioni che tenterò di argomentare nella loro essenzialità.

In altra sede (*Urbanistica Informazioni* nn. 221-222, 2009 e in F. D. Moccia, a cura di, *I valori in urbanistica fra etica ed estetica*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2009) ho sostenuto che la vera distinzione tra il Pianificatore territoriale (sempre istituito come professione regolamentata nel 2001) e l'Architetto (post 2001) risiede proprio nella committenza. Il primo ha un ruolo costituzionalmente rilevante (il governo del territorio dal 2001 è citato nell'art. 117 della Carta costituzionale, e prima vi era l'urbanistica, come materia concorrente della legislazione regionale per la quale si attiva il principio di pianificazione); ed esercita la sua professione esclusivamente nel dominio pubblico (solo gli enti pubblici territoriali fanno Piani, variamente aggettivati). Il suo operare, cioè, è destinato a prendere corpo all'interno di una azione di livello istituzionale. Perciò la prestazione professionale del Pianificatore territoriale è assai particolare e deve di conseguenza essere di alto livello qualitativo, perché depositaria dei *soli interessi generali*. Non a caso le principali competenze sono esclusivamente pubbliche: «pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città» (art. 16, c. 2).

Non solo, ma i "servizi professionali" che questa figura assicura, anche quando è inserita in team di

progettazione esterni alla macchina della pubblica amministrazione, sono destinati a generare “beni comuni” che rappresentano, nella loro materialità, un valore per la società nel suo complesso. E, difatti, il rapporto di lavoro non è regolamentato da un “semplice” scambio contrattuale, quanto da un vero e proprio *Disciplinare di incarico* in nome e per conto della collettività per la quale la professione e il professionista sono chiamati a lavorare (i cui obiettivi sono votati in Consiglio comunale, provinciale o regionale, su un testo proposto dalla Giunta. Procedura osservata anche quando l'incarico prende spunto da un bando pubblico). Il Pianificatore territoriale, difatti, può lavorare solo con istituzioni, quindi il senso della *res publica* è interno al suo operare: è connaturato.

Al contrario l'Architetto (sia ante che post 2001) è aduso ad un rapporto principalmente, o quasi esclusivamente, con la committenza privata, incentrato sulla dinamica dello scambio contrattuale. Il suo lavoro è indirizzato al progetto e alla sua gestione; non è indirizzato alla produzione di norme e regole che hanno nell'interesse generale la partenza e l'arrivo.

Da tempo (e non solo io, per fortuna) sostengo l'assoluta necessità che i due mondi, dal punto di vista professionale, dovrebbero essere demarcati con più nettezza, se non proprio separati, così come il loro operare. Ma anche il percorso formativo universitario dovrebbe essere distinto, ed in parte (almeno dal 2001) lo è. Non lo è la pratica (almeno per i “vecchi” Architetti) e questo ha generato e genera non pochi problemi che stanno in parte alla base del disastro territoriale del nostro Paese.

Detto questo, ritorniamo al Paesaggista. La figura professionale si pone a scavalco, almeno dal lato delle competenze professionali riconosciute dalla

normativa attualmente vigente, tra un'anima pubblica legata alle istituzioni: per quelle che portano a predisporre i Piani paesistici o paesaggistici (sostanzialmente le Regioni) e in quelle pratiche pubbliche dove il tema del paesaggio è connaturato (come consulente per tutti i livelli della pianificazione territoriale e urbanistica), sempre di origine pubblica; e un'anima sostanzialmente privata: tutte quelle riferite alla progettazione di giardini, giardini storici e parchi. Anche quando questi ultimi sono di proprietà pubblica, infatti, il rapporto professionale è inevitabilmente incardinato in un contratto di natura privata, non è normato cioè da un disciplinare di incarico approvato in Consiglio Comunale. Ciò, a mio modo di vedere, rende la figura del Paesaggista incerta e professionalmente molto debole. Meglio l'Architetto del paesaggio, nato principalmente nell'alveo del percorso formativo della scuola di architettura e sviluppato come indirizzo inclusivo al percorso principale, anche se non può predisporre (secondo le norme del 2001) i piani paesistici o paesaggistici.

Spero che qualcuno non liquidi queste sottolineature come problemi secondari o “di lana caprina” (come si dice in volgare popolare). Nel nostro Paese – incredibile, meraviglioso, ma schizofrenico – tendiamo in genere a compattare, sovrapporre e miscelare, anche nelle discipline, ciò che invece altri distinguono, valorizzano come specificità e separano come identità. Dovremmo con serenità praticarlo anche noi, nelle nostre discipline e nei nostri percorsi formativi, se non vogliamo sentire (come spesso avviene) qualche oscuro giudice dei Tribunali italiani richiamarci all'ordine, sanzionandoci, e al contempo tracciare i confini e indicare le specificità professionali, nonché la legittimità delle relative pratiche.

Riferimenti bibliografici

Giuseppe De Luca, «La professione del pianificatore è costituzionalmente rilevante», in *Urbanistica Informazioni* nn. 221-222, 2008.

Giuseppe De Luca, «I punti irrinunciabili per un Codice deontologico dei pianificatori territoriali e urbanisti italiani», in F. D. Moccia, a cura di, *I valori in urbanistica fra etica ed estetica*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2009.

Testo acquisito dalla redazione nel mese di Maggio 2010.

© Copyright dell'autore. Ne è consentito l'uso purché sia correttamente citata la fonte.